

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
Nell'ambito del Programma Erasmus+ / KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

ACCORDO N. 2019/_____

Università degli studi di Catania – I CATANIA01

Piazza Università, 2 - 95131 Catania

In seguito denominato "**I'Istituto**", rappresentato da:

Nome:

Cognome:

Funzione del rappresentante legale: Rettore

Da una parte, e

Sig./Sig.ra nome e cognome: _____

In seguito denominato "**Il Partecipante**"

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Genere: M F Indefinito

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico:

Ciclo di Studi: I Ciclo II Ciclo III Ciclo Ciclo unico

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza:

Dipartimento:

Codice ISCED:

Anno di corso:

Lo studente gode di:

- Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
- Un contributo finanziario con fondi di Ateneo
- Un contributo finanziario con fondi MIUR
- Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ ("zero Grant")

Il contributo finanziario include:

- Un contributo finanziario per bisogni speciali
- Un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate

1

I pagamenti saranno effettuati su carta prepagata o conto corrente bancario (non sono ammessi conti esteri) purché entrambi risultino intestati o co-intestati al beneficiario della borsa:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:- Nome dell'intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):- Nome della Banca: UNICREDIT- Numero Clearing/BIC/Swift bancario:- IBAN: |
|--|

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Impresa ospitante e lo studente

Allegato II Condizioni generali

Allegato III Carta dello Studente Erasmus

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

2

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** Il **Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini per traineeship, come descritto nell'Allegato I.
- 1.1** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1** Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
- 2.2** La mobilità

Inizierà il	
E si concluderà il	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Impresa ospitante l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Impresa ospitante.

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice ERASMUS (se disponibile)	
Paese	

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+/MIUR/Ateneo per _____ giorni.

Il **Partecipante** effettua una mobilità senza fondi per _____ giorni.

2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo, e non deve andare oltre il termine ultimo del progetto fissato per il 30 settembre 2019.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero (*Transcript of Records*) o il Certificato di Tirocinio (*Traineeship Certificate*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

3

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _____ per 30 giorni.

Il contributo finanziario d'Ateneo per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _____ per 30 giorni.

Il contributo finanziario MIUR per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _____ per 30 giorni

3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni di mobilità (come specificato nell'Articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.

3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.

- 3.4** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione. Il contributo finanziario non è compatibile con altri finanziamenti UE.
- 3.5** Il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 3.6** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all'Articolo 2 dell'Allegato II (parte integrante del presente Accordo).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** Entro **30 giorni** di calendario dopo la firma dell'Accordo da entrambe le parti l'Ufficio Mobilità Internazionale provvederà ad emettere atto di liquidazione relativo al prefinanziamento accordato. Tale prefinanziamento rappresenta il 100% dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza, o nel caso di indisponibilità L'Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l'atto di liquidazione del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

4

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 5.1** Il **Partecipante** dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa. L'Università di Catania garantisce gratuitamente ai beneficiari per il periodo di permanenza all'estero la copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile. Per consultare il testo delle polizze si rimanda al sito <http://www.unict.it/content/assicurazioni>. Eventuali assicurazioni integrative richieste dagli enti ospitanti saranno a carico dei beneficiari.
- 5.2** Per il soggiorno all'estero in Paesi dell'Unione Europea e nei tre paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), ogni beneficiario dovrà portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.), al fine di potere usufruire dell'assistenza sanitaria nel paese ospitante alle condizioni stabilite dal sistema sanitario dello stesso. Per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea (per es. Turchia) è necessario sottoscrivere un'assicurazione privata. Prima della partenza è comunque consigliabile richiedere informazioni all'ASL di appartenenza.

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è il bulgaro, il croato, il ceco, il danese, l'olandese, l'inglese, l'estone, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l'ungherese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il portoghese, il rumeno, il slovacco, lo sloveno, lo spagnolo o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell'Online Linguistic Support OLS), con l'eccezione

di madrelingua.

- 6.1** Il **Partecipante** richiede l'assegnazione di una licenza OLS per la lingua _____ di livello
A1 **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**
- 6.2** Al **Partecipante** sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
- 6.3** Il **Partecipante** seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Beneficiario** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 7.1** Il **Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
- 7.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

Per l'Istituto

Nome/cognome/

Nome/cognome/funzione

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data

ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement_en

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subito in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III

CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charteritaly_it.pdf

